Prot….

**Premesso** che la ricostruzione delle chiese nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ha importanti rilievi per la chiesa particolare, sia nell’ambito pastorale per il bene dei fedeli, sia nell’ambito amministrativo;

**premesso** che l’art. 15, comma 1, lett. e), del d-l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*» (nel prosieguo, il Decreto), individua le Diocesi quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**premesso** che il comma 3-*bis* del citato art. 15 del Decreto stabilisce, al primo periodo, che «*Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro per singolo lavoro,* *seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto*.».

**premesso** che con ordinanza n 84 del 2 agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 novembre 2019 (nel prosieguo, l’Ordinanza n. 84/2019), il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha disposto l’approvazione del secondo piano degli interventi di ricostruzione;

**premesso** che con la medesima Ordinanza n. 84/2019 è stata data attuazione al menzionato articolo 15, comma 3-*bis* del Decreto, e in particolare sono stati individuati gli interventi da attuarsi attraverso le Diocesi, le modalità per la presentazione dei progetti, e il loro finanziamento a secondo dell’importo dei lavori;

**premesso** che con ordinanza n. 105 del 27 settembre 2020, recante “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” (nel prosieguo, l’Ordinanza n. 105/2020), è stata disposta l’abrogazione dell’ordinanza n. 84/2019, a fronte delle sopravvenute modifiche normative, ed è stato con essa approvato il nuovo elenco degli interventi di ricostruzione, limitatamente a quelli per i quali non risulta ancora affidato l’incarico di progettazione, mentre con successivo elenco, da approvare con decreto del Commissario straordinario sentito il Mibact, saranno individuati tutti gli altri interventi, anche previsti nelle precedenti ordinanze, per i quali le Diocesi e gli altri Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti assumono il ruolo di soggetti attuatori in base all’ordinanza n. 105/2020.

**premesso** che con la medesima ordinanza n. 105/2020 è stata data attuazione all’art. 15, comma 3-*bis*, del Decreto, nella sua ultima formulazione, e dunque sono state disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di cui alla norma in esame, sotto i seguenti profili:

- controllo dell’economicità e della trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

- definizione dei criteri di priorità di intervento;

- definizione del metodo di calcolo del costo del progetto.

**premesso** che l’articolo 1 dell’Ordinanza n. 105/2020 precisa che le Diocesi agiscono “*nella persona dell’Ordinario Diocesano*”;

**vista** dunque l’opportunità di provvedere, nell’ambito della nostra diocesi di\_\_\_\_\_\_\_\_, a costituire una struttura *ad hoc* e un riferimento autorevole cui delegare ufficialmente i compiti di cui all’Ordinanza n. 105/2020 di competenza della Diocesi,

a norma del can. 145 CIC, con il presente decreto

**COSTITUIAMO**

l’Ufficio di Vicario episcopale per la ricostruzione delle Chiese interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, col compito di porre in essere gli adempimenti concernenti la ricostruzione delle Chiese interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di competenza della Diocesi, come precisamente individuati dalla citata Ordinanza n. 105/2020, nonché quelli presupposti, connessi e conseguenti che si rendessero necessari ai fini del compimento di quanto prescritto dall’Ordinanza stessa;

inoltre, dopo esserci opportunamente consultati e considerata l’esperienza maturata negli incarichi precedentemente ricoperti, e ben conoscendone la disponibilità;

a norma dei cc. 476-477 CIC, con il presente decreto

NOMINIAMO

 “ vicario episcopale per la ricostruzione delle chiese interessate dagli eventi sismici

verificatesi dal 24 agosto 2016”

il Sac.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a decorrere dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e per la durata di un quinquennio (o per un periodo di tempo comunque stabilito)[[1]](#footnote-1)

L’assunzione del nuovo compito, con la conseguente qualifica di Ordinario diocesano (can 134), avviene nel quadro della normativa vigente, con riferimento in particolare ai cann 476-481.

Vengono affidate al nuovo Vicario episcopale, in modo particolare, gli adempimenti relativi alla ricostruzione delle chiese nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di competenza della Diocesi, secondo quanto previsto dall’Ordinanza commissariale n. 105 del 27 settembre 2020 di cui sopra.

Prima di assumere il relativo ufficio, il Vicario episcopale vorrà provvedere ad emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà davanti a Noi o a un nostro Delegato (can. 833, 5°).

Luogo e Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L.S. Il (L’Arci)vescovo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il cancelliere (arci)vescovile \_\_\_\_

1. Opportuno aggiungere, se del caso: «trasferendolo dall’attuale incarico di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che pertanto dalla data di entrata in vigore del presente decreto (o «a decorrere dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_») risulterà vacante». [↑](#footnote-ref-1)